

Quesito:

Il mio condominio ha deciso di tagliare gli alberi piantati anni fa, posso oppormi?

Parere a cura del dott. Stefano Deliperi (1 giugno 2012)

Il taglio degli alberi e delle piante condominiali necessita del **consenso di tutti i condomini**, visto che si tratta della “distruzione” di un bene comune, un’innovazione altrimenti vietata (artt. 1120-1122 cod. civ.). Gli alberi e le piante, infatti, sono da considerarsi beni comuni dei condomini, in quanto l’elencazione operata dal codice civile (art. 1117) ha valore puramente esemplificativo (Cass. civ., 18 settembre 2009, n. 20249). Si può prescindere dall’unanimità dei condomini soltanto nel caso in cui l’albero o la pianta costituisca fonte di pericolo (es. rischio di caduta).

Molto interessante è la recente massima giurisprudenziale: “...*L’abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un’innovazione vietata ai sensi dell’art. 1121 c.c. e, in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all’abbattimento, possa costituire valida ratifica dell’opera fatta eseguire di propria iniziativa dall’amministratore*”(Corte d’Appello di Roma, 6 febbraio 2008, n. 478).

In questi casi è opportuno, quindi, inviare una **raccomandata a.r.** all’amministratore del condominio manifestando formalmente il proprio **dissenso** verso la proposta di **abbattimento di alberi e/o piante** e la **diffida formale** dal procedere all’abbattimento a rischio di una **richiesta di risarcimento dei danni**.